



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA**

00.04.01.00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

protocollo n. 13733 del 08/05/2020

Comune di Villagrande Strisaili

Comune di Villamar

Comune di Villamassargia

Comune di Villanova Monteleone

Comune di Villanova Truschedu

Comune di Villanova Tulo

Comune di Villanovaforru

Comune di Villanovafranca

Comune di Villaperuccio

Comune di Villaputzu

Comune di Villasalto

Comune di Villasimius

Comune di Villasor

Comune di Villaspeciosa

Comune di Villaurbana

Comune di Zeddiani

Comune di Zerfaliu

Oggetto: Ordinanza n. 20/2020 del Presidente della Regione Art. 24, attività di pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi in mare – Limitazioni di spazio e di tempo - Precisazioni.

Con riferimento alla regolamentazione delle attività di pesca sportiva [*rectius*: “*per fini ricreativi, turistici o sportivi*” secondo la definizione di cui al Decreto del Direttore del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, n. 5205 del 4/3/2020] si rammenta che l'Ordinanza n. 20/2020 del Presidente della Regione,



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

00.04.01.00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

protocollo n. 13733 del 08/05/2020

consente "nell'intero territorio regionale l'esercizio individuale, con divieto di assembramento e obbligo di distanziamento personale, della pesca sportiva, subacquea, da terra o a lenza da natante, imbarcazione o nave da diporto".

È pur vero che la stessa Ordinanza, all'art. 26, impedisce "l'accesso al pubblico nelle spiagge", ma rispetto a tale generale divieto, prevale la disposizione speciale più sopra riportata, come anche espressamente previsto dallo stesso articolo ("fatte salve le attività esplicitamente consentite dalla presente ordinanza").

Si precisa che l'attività di pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi in mare, in linea di massima, e fatti salvi i divieti e i limiti connessi a ragioni di tutela ambientale (previsti, ad es. in merito alla tecnica o all'orario di pesca, alla quantità o alla tipologia del pescato), è libera e non soggetta a particolari condizioni di spazio e di luogo, né al previo rilascio di autorizzazioni (fatto salvo l'obbligo di comunicazione di cui al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 06/12/2010).

Limitazioni di spazio e di tempo per le attività di pesca sono invece contenute nelle Ordinanze di Sicurezza Balneare emanate dalle Capitanerie di Porto competenti per territorio, e nell'Ordinanza balneare emanata dalla Regione, e sono esplicitamente giustificate dall'esigenza di tutelare l'incolumità fisica dei bagnanti.

Tuttavia, in relazione alla presenza di bagnanti in spiaggia, il richiamato art. 26 stabilisce che "nelle more dell'adozione di specifiche linee-guida e di protocolli per la fruizione in sicurezza degli arenili resta temporaneamente sospeso (...) l'accesso al pubblico nelle spiagge, in concessione o libere, ivi compresa la battigia".

Dalla lettura combinata dei due articoli dell'Ordinanza presidenziale emerge che, in pendenza della situazione di emergenza sanitaria, e in particolare alla luce del vigente divieto al pubblico di accedere alle spiagge ai fini di balneazione, non sussiste alcuna ragione per ritenere efficaci quelle limitazioni all'esercizio della pesca (in rapporto a stagione, luogo e orario) che, in condizioni di normalità, sono motivate dalla sola esigenza di sicurezza nei confronti dei bagnanti.

Conseguentemente, deve ritenersi che il richiamato art. 24 dell'Ordinanza 20/2020 del Presidente della Regione Sarda dispone che, finché perdura la sospensione dell'accesso del pubblico alle spiagge, l'attività di pesca per fini ricreativi, turistici o sportivi in mare è consentita nell'intero territorio regionale, senza le limitazioni di spazio e di tempo ordinariamente previste ad esclusiva tutela dell'incolumità fisica dei bagnanti.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINANTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA**

00.04.01.00 - Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze

protocollo n. 13733 del 08/05/2020

In merito all'oggetto, pertanto, nella presente straordinaria situazione di divieto di accesso, l'ordinanza del Presidente della Regione, entro i limiti sopra indicati, costituisce una temporanea deroga, sia sotto il profilo cronologico che sotto il profilo di specialità, rispetto alle altre ordinanze regionali e dell'Autorità marittima statale.

**Il Direttore Generale
Umberto Oppus**

Firmato digitalmente da

UMBERTO

OPPUS

08/05/2020 11:33